

**PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO E CONVENZIONE
TRA COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
E
ASSOCIAZIONE**

(REP. ATTI PRIVATI N. ..)

Premesso che:

- con il D.Lgs. 03.07.2017 n.117 è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- La L.R. Toscana 26 aprile 1993 n.28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, Enti Locali ed altri Enti Pubblici - Istituzione del Registro regionale delle organizzazioni del volontariato con la Regione, Enti Locali ed altri Enti Pubblici Istituzionali", ha determinato i criteri e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica, nonché le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano, disciplinando i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti Pubblici con le organizzazioni di volontariato istituendo a tal fine il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- la L.R. Toscana 3 aprile 2006 n.12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", dà facoltà ai comuni di realizzare collaborazioni tra le associazioni di volontariato iscritte nel registro suddetto e le strutture di polizia locale, rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità;

Visti:

- la Legge n.281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo", la Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", la L.R. Toscana n.59/2009 " Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 8 aprile 1995 n.43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione al randagismo" e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 4 agosto 2011 n.38/R, la L.R. Toscana n.39/2001 e l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 giugno 2016"
- le Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", che attribuiscono ai Comuni specifiche e dirette competenze per la tutela degli animali e per favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animali e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- la Legge 189/2004 all'art. 6 comma II, la quale prevede che l'attività di vigilanza sul rispetto della medesima e della altre norme sulla protezione degli animali d'affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli art. 55 e 57 del codice di

procedura penale, possa essere svolta anche con l'utilizzo di guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;

- il D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, anche attraverso l'impiego a titolo volontario e gratuito delle Guardie Zoofile di enti o associazioni attualmente dotati di personalità giuridica di diritto privato, che possono essere utilizzate dai Comuni per l'attività di cui sopra;

Dato atto che:

la Associazione associazione dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, come indicato nel proprio statuto, ha tra le finalità quella di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, oltre che di collaborare con gli enti preposti, anche con l'utilizzo delle proprie guardie zoofile in supporto ai Corpi di Polizia Municipale nell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle normative vigenti sulla protezione degli animali;

Considerato che tale Associazione ha già svolto attività di vigilanza e controllo sulla tutela e detenzione degli animali in molti comuni dell'area fiorentina e che si è dichiarato disponibile a svolgere tale servizio anche nel nostro comune;

CONSIDERATO QUANTO SOPRA

Addì duemilaventiquattro (2024) il giorno _____ del mese di _____ in Rignano sull'Arno presso _____, sono presenti per il Comune di Rignano sull'Arno il Responsabile del Corpo Polizia Municipale, Antonio Falli, e l' Associazionerappresentata dal suo Presidente i quali sottoscrivono il presente **protocollo operativo di collaborazione** nell'ambito della tutela degli animali nel territorio comunale

sottoscrivendo quanto segue:

Art. 1

L'Associazionesvolgerà, nel territorio del Comune di Rignano sull'Arno, con il suo personale delle Guardie Zoofile, avente la qualifica di P.U. ed Agente di P.G., attività di controllo volte alla tutela degli animali e alla vigilanza sul rispetto della normativa in materia di detenzione degli animali, con particolare alla L.R. n. 59 del 20.10.2009 e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 4 agosto 2011 n.38/R, L.R. Toscana n.39/2001 ed Ordinanza del Ministero della Salute del 13.06.2016.

Art. 2

..... si propone come partner nell'ambito della vigilanza e controllo a tutela degli animali, impegnandosi ad esercitare le seguenti attività:

- Vigilare sul rispetto delle norme per la tutela e detenzione degli animali sopra richiamate;
 - Garantire l'attivazione dei controlli ed indagini di P.G. a seguito di ricezione di segnalazioni e/o denunce presentate da cittadini o ricevute dalla Polizia Municipale;
 - Promuovere adeguata informazione ai cittadini, sul rispetto e sui corretti comportamenti da osservare per un'adeguata cura degli animali e dell'ambiente;
- Concordare lo svolgimento dei controlli:

◦con il competente Comando della Polizia Municipale, laddove sia richiesto da particolari esigenze istruttorie e d'indagine, finalizzate ad ottimizzare i risultati dell'attività legate alla titolarità legali o giuridiche o all'utilizzo degli strumenti tecnici ed informativi in dotazione agli appartenenti al Corpo;

◦con la ASL – Dipartimento Sanità Animale – in ottemperanza ad esigenze di carattere sanitario legate alla valutazione dello stato di salute e del benessere degli animali oggetto degli esposti;

Art. 3

L'associazione s'impegna a fornire ogni anno i dati riassuntivi delle attività svolte nel Comune di Rignano sull'Arno.

Art.4

La convenzione ha validità di anni tre dalla data della stipula e sarà eventualmente rinnovata ove il Comune ne ravvisi la necessità e/o opportunità, valutata la rendicontazione dell'attività prestata.

Art.5

Nel caso si accertassero negligenze o carenze nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, l'Amministrazione comunale si riserva di darne formale comunicazione all'associazione, la quale avrà cinque giorni di tempo per fornire giustificazioni. Resta sotto inteso che in caso del ripetersi delle stesse circostanze l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Protocollo dandone comunicazione scritta e sarà liquidata solo la parte di corrispettivo dovuto in percentuale corrispondente al periodo di tempo in cui l'attività è stata effettivamente svolta.

Le prestazioni del personale di Polizia Zoofila saranno rimborsate all'associazionecon il versamento onnicomprensivo, a titolo di rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate dal citato Nucleo nel corso delle attività svolte, pari ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per anno.

Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo di € 1.500,00 sulla base del numero e la rilevanza degli interventi effettuati e in base ai risultati ottenuti.

Letta la Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 punto 2.8 il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina della tracciabilità.

Gli importi saranno accreditati sul conto corrente

Art.6

Il presente Protocollo verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della Parte che avrà necessità di richiederla o che con il proprio comportamento avrà resa necessaria la registrazione medesima.

per l'Associazione

Il Presidente

per la Polizia Municipale Comune di Rignano sull'Arno

Il Responsabile Antonio Falli